



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE NEL COMUNE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/1998 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.03.2007, pubblicata dal 02/04/2007 al 17/04/2007, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/3/2016.

Esecutiva dal 24/04/2016 (dalla data di esecutività della delibera di approvazione)

SOMMARIO

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Determinazione a contrarre)

Capo II (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art. 3 (Metodi di scelta)

Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara)

Art. 4 (Bandi)

Art. 5 (Pubblicità)

Art. 6 (Requisiti di partecipazione)

Art. 7 (Documentazione dei requisiti)

Art. 8 (Cause di esclusione)

Art. 9 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

Art. 10 (Commissione giudicatrice)

Art. 11 (Chiarimenti ed integrazioni)

Art. 12 (Criteri di aggiudicazione)

Sezione II (Offerte)

Art. 13 (Contenuto)

Art. 14 (Modalità di presentazione delle offerte)

Art. 15 (Offerte anormalmente basse)

Art. 16 (Offerta incongrua)

Art. 17 (Unica offerta)

Capo III (PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 18 (Pubblico incanto)

Art. 19 (Metodo di aggiudicazione)

Art. 20 (Svolgimento della gara)

Capo IV (PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)

Art. 21 (Licitazione privata)

Art. 22 (Appalto concorso)

Art. 23 (Modalità di scelta delle ditte da invitare)

Art. 24 (Lettera di invito)

Art. 25 (Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

Art. 26 (Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

Art. 27 (Procedura per l'appalto concorso)

Capo V (PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 28 (Condizioni)

Art. 29 (Motivazione)

Art. 30 (Gara informale o gara ufficiosa)

Art. 31 (Procedimento per la gara ufficiosa)

Capo VI (ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 32 (Indagini di mercato)

Art. 33 (Gara esplorativa)

Art. 34 (Concorso di idee)

Capo VII (FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA)

Art. 35 (Oggetto)

Art. 36 (Limiti di importo)

Art. 37 (Procedura)

TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Capo I (LAVORI PUBBLICI)

Art. 38 (Pubblico Incanto)

Art. 39 (Incarichi di progettazione)

Art. 40 (Direzione lavori)

Art. 41 (Incarichi di collaudo)

Art. 42 (Garanzie e coperture assicurative)

Art. 43 (Inadempimenti contrattuali)

Capo II (SERVIZI)

- Art. 44 (Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)
- Art. 45 (Servizi socio sanitari ed educativi)
- Art. 46 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)

Capo III (INCARICHI)

- Art. 47 (Disciplina generale)

TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)

- Art. 48 (Adempimenti connessi alla normativa antimafia)
- Art. 49 (Contenuto del contratto)
- Art. 50 (Stipulazione del contratto)
- Art. 51 (Revisione prezzi)
- Art. 52 (Cauzione)
- Art. 53 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)
- Art. 54 (Subappalto e cessione del contratto)

Art. 55 (Penali)

. 56 (Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti)

- Art. 57 (Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto)
- Art. 58 (Responsabilità)
- Art. 59 (Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)
- Art. 60 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
- Art. 61 (Clausola compromissoria)
- Art. 62 (Contratti quadro)
- Art. 63 (Proroghe e rinnovi contrattuali)
- Art. 64 (Pubblicità dei dati relativi ai contratti)

TITOLO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

- Art. 65 (Alienazione beni mobili)
- Art. 66 (Alienazione di beni mobili pignorati)
- Art. 67 (Accordi di commercializzazione)
- Art. 68 (Beni immobili. Locazione e affitto)
- Art. 69 (Beni immobili. Permute e alienazioni)
- Art. 70 (Beni immobili. Acquisti)
- Art. 71 (Sponsorizzazioni)

TITOLO V (DISPOSIZIONI FINALI)

- Art. 72 (Abrogazione di norme e disposizioni transitorie)

**TITOLO 1
(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Capo I
(DISPOSIZIONI PRELIMINARI)**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative e, fatte salve le norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni, nei limiti della capacità negoziale attribuita loro dallo Statuto.
2. Il presente regolamento non si applica ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci.

**Art. 2
(Determinazione a contrarre)**

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dall'atto di determinazione a contrarre assunto dall'organo competente a norma di legge, statuto e regolamento comunale.

**Capo II
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)**

**Art.3
(Metodi di scelta)**

1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.

**Sezione I
(Norme comuni alle procedure di gara)**

**Art. 4
(Bandi)**

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e , nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.

**Art. 5
(Pubblicità)**

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In assenza di norme specifiche i bandi vengono pubblicati nei modi ritenuti più efficaci ed idonei dal responsabile del procedimento tenuto conto dell'importo contrattuale al fine di garantire un giusto equilibrio tra i costi per la pubblicità ed i benefici conseguibili.Tali valutazioni dovranno essere evidenziate nel provvedimento adottato dal responsabile.
3. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l'Ufficio Segreteria.
4. Il responsabile, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti Pubblici .
5. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nelle altre forme della normativa vigente.

**Art. 6
(Requisiti di partecipazione)**

1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.

2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
4. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione della gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5. Non è altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione della gara delle sole imprese aderenti ai consorzi. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

Art. 7

(Documentazione dei requisiti)

1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni temporaneamente sostitutive o dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima legge.
2. Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentata tramite:
 - a) idonee dichiarazioni bancarie;
 - b) bilanci o estratti dei bilanci,
 - c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei all'Amministrazione.

Art. 8

(Cause di esclusione)

1. Le cause di esclusione dalle gare di appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purchè sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.

Art. 9

(Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

1. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale sono di competenza dei responsabili indicati secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Al responsabile del servizio interessato compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera d'invito ed eventualmente del capitolato.
3. Il responsabile interessato può delegare i compiti di cui ai precedenti commi ad altro dipendente, preferibilmente in possesso di competenza giuridico-amministrativa.
4. Il responsabile interessato, o il suo delegato, provvedono all'aggiudicazione del contratto salvi i casi in cui tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione.

5. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell'ambito di autonomia del responsabile, l'aggiudicazione deve essere preceduta da apposita deliberazione dell'organo competente che provvede alla relativa copertura finanziaria.

Art. 10
(Commissione giudicatrice)

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta di norma dal Segretario Comunale.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Direttore Generale, o, in mancanza del Segretario Comunale, la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico – amministrativa, interni e/o esterni dell'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità delle offerte.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché tra i propri dipendenti o di altri enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
7. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che viene trasmesso all'organo competente per l'aggiudicazione.

Art. 11
(Chiarimenti ed integrazioni)

1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte il responsabile o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire entro i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 12
(Criteri di aggiudicazione)

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto di qualità – prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico – qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico – qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico – qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Sezione II (Offerte)

Art. 13 (Contenuto)

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico – qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera d'invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 14 (Modalità di presentazione delle offerte)

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 15 (Offerte anormalmente basse)

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi – valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria -, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

Art. 16 (Offerta incongrua)

1. L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile del servizio interessato o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 17 (Unica offerta)

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la Commissione può predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

Capo III (PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 18 (Pubblico incanto)

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale del pubblico incanto:
 - a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
 - b) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
 - c) Quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - d) In ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 19
(Metodo di aggiudicazione)

1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.

Art. 20
(Svolgimento della gara)

1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al Segretario Comunale e a due testimoni scelti dal Segretario medesimo nell'ambito dell'Amministrazione. Il segretario può delegare tale compito ad un responsabile del servizio che sia in possesso di competenza giuridico – amministrativa.
2. Il Segretario può farsi assistere da un dipendente con funzioni di segretario.
3. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal Segretario Comunale, che presiede la gara, e dai testimoni.

Capo IV
(PROCEDURE RISTRETTE. LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)

Art. 21
(Licitazione privata)

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata:
 - a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti,
 - b) per gare che comportino una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
 - c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 10.
3. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 9, commi 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 22
(Appalto concorso)

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolare, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto – concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore del progetto – offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 23
(Modalità di scelta delle ditte da invitare)

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del servizio individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 1. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata adeguatamente. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.

Art. 24
(Lettera di invito)

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 25
(Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del presente regolamento l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente, alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla medesima, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. In particolare si procede:

- a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;
 - b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
 - c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi.
3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di migliororia tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.
 4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
 5. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti.
 6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dai due testimoni.

Art. 26

(Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

1. Qualora sussistano, le condizioni di cui all'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le procedure indicate all'articolo 25 commi 1,2, lettere a) e b), e 6.
2. I plichi contenenti le offerte devono essere trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 10.
3. L'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 27

(Procedura per l'appalto concorso)

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all'articolo 26.
2. Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione può rinegoziare con l'aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

Capo V

(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 28

(Condizioni)

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti disciplinate dal Regolamento di economato, approvato con deliberazione consiliare n.28 del 25/06/1996 e successive modificazioni, e non si possa ricorrere alla procedura per le spese in economia previste negli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
 - b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
 - c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purchè tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
 - d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
 - e) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;
 - f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;
 - g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto principale, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purchè siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT,

- h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purchè tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;
- i) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
- l) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;
- m) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati,
- n) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione.
- o) salve le limitazioni di legge, per appalti il cui valore non superi l'importo di £. 70.000 ECU, oneri fiscali esclusi, e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del Responsabile, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e dagli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all'importo del contratto, al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia nella procedura di che trattasi.

Art. 29
(Motivazione)

1. Nella deliberazione o determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Art. 30
(Gara informale o gara ufficiosa)

1. Salve le ipotesi previste alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e m) del comma 2 dell'articolo 28, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

Art. 31
(Procedimento per la gara ufficiosa)

1. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile del servizio interessato o da un suo delegato a norma dell'articolo 9, comma 3 del presente regolamento. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano di tale numero. In quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.
2. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
3. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
4. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica con accesso protetto.
5. La gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica davanti al responsabile del servizio interessato o ad altro dipendente dell'ufficio interessato, dallo stesso delegato e a due testimoni.
6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile o suo delegato e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile lo ritenga necessario, purchè ciò sia indicato nella lettera d'invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10.
8. Il Comune – nel rispetto della par condicio dei concorrenti – può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta.
9. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articolano una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

10. Per l'aggiudicazione si applica il comma 5 dell'articolo 9 del presente regolamento.

11. Rimane salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici.

Capo VI (ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 32 (Indagini di mercato)

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.

Art. 33 (Gara esplorativa)

1. E' in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati – che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti, a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.

Art. 34 (Concorso di idee)

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato:
 - a) se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese;
 - b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo;
 - c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.

Capo VII (FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA)

Art. 35 (Oggetto)

1. Il presente capo, adottato in conformità all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di tutte le forniture, servizi e lavori da parte del Comune.
2. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
3. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
4. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, l'affidamento ad operatori economici.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato nel successivo art. 36 per ciascuna tipologia.
6. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di lavori, beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) TIPOLOGIA DI LAVORI:
 - 1) Manutenzione, sistemazione, conservazione e modesti ampliamenti degli immobili comunali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

- 2) riparazione e la sistemazione delle aree, delle costruzioni, manufatti, di tutti gli accessori e/o di pertinenza dei fabbricati principali;
- 3) sistemazione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche, arredo urbano ed aree verdi anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, manutenzione e sistemazione di impianti di illuminazione pubblica delle strade, segnaletica stradale, manutenzione ed installazione di barriere e protezioni stradali ed impianti semaforici, asfaltature, spargimento ghiaia e pietrisco;
- 4) installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
- 5) manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
- 6) interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi;
- 7) interventi di somma urgenza concernenti la stabilità (puntellamenti, concatenamenti e demolizioni) di fabbricati e manufatti pericolanti sia di proprietà privata che in uso al Comune e ogni altro lavoro attinente la salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- 8) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei progetti di LL.PP.;
- 9) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;
- 10) lavori urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- 11) lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano state infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 12) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto;
- 13) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 41 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate a spazi pubblici p ad edilizia pubblica .

b) TIPOLOGIA DI SERVIZI :

- 14) inaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali e interventi di giardinaggio in genere;
- 15) sgombero neve comprensivo acquisto materiale relativo al servizio (sale, antigelo, ghiaia, ecc.);
- 16) spurgo di condotte fognarie, delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- 17) opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, fognature e corsi idrici;
- 18) vigilanza degli edifici e delle attrezzature pubbliche;
- 19) servizi cimiteriali e di polizia mortuaria;
- 20) smaltimento dei rifiuti speciali e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale compreso acquisto dei materiali occorrenti e servizi analoghi;
- 21) servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- 22) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- 23) servizi postali, telegrafiche e telefoniche e servizio di trasporto terrestre;
- 24) servizi assicurativi, informatici, pubblicitari
- 25) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, di editoria e di stampa
- 26) servizi di pulizia degli edifici e gestione delle proprietà comunali
- 27) servizi legali e prestazioni notarili
- 28) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione
- 29) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature e spese per l'espletamento delle prove;
- 30) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo di stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
- 31) spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze (fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico);

- 32) spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; per acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici; spese per la certificazione aziendale ecc. ;
- 33) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- 34) servizi di registrazione, traduzione trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, foto-riproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura.
- 35) spese per servizi di lavoro interinale, spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie.
- 36) servizi di consulenza, attività di formazione culturale e alla persona, studi, ricerca e rilevazione, elaborazione dei dati, servizi di reperimento e collocamento del personale, lavoro interinale;
- 37) servizi di trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio sdoganamento, immagazzinamento;
- 38) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- 39) servizi di assistenza e controllo software e hardware, sviluppo di sistemi specifici e di applicativi per usi speciali ;
- 40) polizze di assicurazione, depositi cauzionali, fidejussioni, servizi di brokeraggio, servizi di tesoreria, servizi di sponsorizzazione, servizi relativi a imposte, tasse ed entrate patrimoniali, tasse immatricolazione e circolazione veicoli;
- 41) spese relative a liti, arbitraggi, ricorsi, notificazione atti, contratti, locazioni, fitti, utilizzo beni terzi, accertamenti sanitari;
- 42) organizzazione centri estivi e attività e servizi scolastici e servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti;
- 43) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali;
- 44) controlli periodici attrezzature e apparecchiature adibite a servizi (ascensori ecc.);
- 45) servizi e trasporti pubblici di spettanza comunale;
- 46) servizi di noleggio per compimento delle attività degli uffici noleggio e leasing di autoveicoli e attrezzature;
- 47) Servizi di lavaggio parco auto e attrezzature;
- 48) noleggio, riparazione di veicoli in genere ed attrezzature destinati al soccorso,
- 49) manutenzione e gestione di attrezzature da lavoro; manutenzione e gestione di attrezzature strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile;
- 50) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- 51) manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- 52) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni dell'inventario;
- 53) prestazioni di servizi di indagine geologica, archeologica, idrogeologica, di studio, di consulenza tecnica, di consulenza legale, di rilevazioni statistiche, di rilievi tecnici, di attinenza architettonica, urbanistica, paesaggistica, di collaborazione tecnica, di frazionamenti ed accatastamenti , verifica e validazione di progetti, arbitrato, commissioni di gara e di valutazione di elaborati, ecc....
- 54) servizi di progettazione in materia di lavori pubblici, direzione lavori e incarichi di collaborazione, supporto tecnico-amministrativo, funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, collaudi,
- 55) servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
- 56) servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

- 57) servizi occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- 58) servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura, all'urbanistica, al paesaggio, all'ambiente, all'ecologia e all'urbanistica commerciale

c) TIPOLOGIA FORNITURE:

- 59) acquisti di genere di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
- 60) acquisti di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori per parco auto e attrezzature;
- 61) acquisto di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, case di riposo, e servizi istituzionali in genere, materiale elettorale.
- 62) acquisti di effetti di vestiario e dpi, per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento delle attività nonché acquisti di uniformi armamenti ed equipaggiamenti;
- 63) acquisto di attrezzature e utensili occorrenti ai vari mestieri;
- 64) acquisto di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, dpi o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- 65) acquisto di generi alimentari, attrezzature e utensileria varia per cucine e refettori;
- 66) acquisto libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici a banche dati o agenzie di informazione, rilegatura libri ed atti amministrativi in genere;
- 67) acquisto materiale igienico – sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- 68) acquisto mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, applicativi appositamente realizzati, antifurto, cancelleria, valori bollati, toner, fotocopiatrici e stampanti, stampati e altro materiale di consumo per i servizi comunali;
- 69) acquisto di generi vari, omaggi, medaglie, coppe in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni; addobbi, omaggi floreali e altro materiale inerente a ricevimenti, festeggiamenti, mostre, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche, sportive, ricorrenze civili e religiose, attività di rappresentanza, attività di promozione del territorio;
- 70) spese di rappresentanza e di ospitalità
- 71) consumazioni varie di generi di conforto offerti durante le sedute degli organi del Comune, partecipazione a convegni e congressi;
- 72) acquisto, di materiali, lastre di marmo e di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
- 73) forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- 74) acquisti di attrezzature e materiali sportivi per impianti sportivi, strutture scolastiche, parchi gioco;
- 75) elementi di arredo urbano e segnaletica stradale;
- 76) attrezzature didattiche per scuole materne, elementari medie e comunque dell'obbligo, centri estivi;
- 77) acquisto di materiale di pulizia ed igiene, servizi di pulizia edifici e strade, derattizzazione, disinfezione, custodia, diserbo;
- 78) acquisti materiale di ferramenta, edile, elettrico, falegnameria, idraulico, vetro, ed ogni altro materiale di consumo necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e in genere del patrimonio comunale;
- 79) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento e raffrescamento; spese per l'illuminazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento.
- 80) spese postali, telefoniche e telegrafiche e di trasmissione informatica;
- 81) acquisto, di autocarri, mezzi d'opera, veicoli in genere, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, di attrezzature da lavoro; acquisto, attrezzature strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile;
- 82) acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;
- 83) acquisto materiali, veicoli in genere ed attrezzature destinati al soccorso;
- 84) spese per acquisti per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme;
- 85) acquisti materiali elettrici per luminarie natalizie e acquisto luminarie natalizie;

- 86) beni necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
- 87) spese per l'acquisto, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità;
- 88) beni di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente pubblici incanti, le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

7. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di lavori, beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii. e dall'art. 125 del D. lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

8. Nessuna prestazione di beni o servizi, ivi compresi le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

Art. 36

(Limiti di importo)

1. La soglia, entro cui poter ricorrere per lavori in economia, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D.Lgs. 163/2006, è di euro 200.000,00. Per importi superiori ad euro 40.000,00 è prevista la consultazione di cinque operatori economici, mentre per importi inferiori ad euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento, fermo restando che la competenza degli affidamenti dei lavori di specie resta in capo al responsabile del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
2. La soglia entro cui poter ricorrere per servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, di euro 211.000,00. Per importi superiori ad euro 40.000 è prevista la consultazione di cinque operatori economici, mentre per importi inferiori ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento, fermo restando che la competenza degli affidamenti dei lavori di specie resta in capo al responsabile del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. Gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.
Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a euro 50.000,00.
4. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.
Per i lavori si ritengono congrui i prezzi unitari quando siano pari od inferiori al Prezziario Regionale in vigore al momento dell'affidamento se reperibili - in assenza, è possibile il ricorso ad elenchi o prezziari diversi nonché il confronto con prezzi consolidati o sulla base dell'esperienza professionale. In casi particolari devono essere richiesti gli elementi giustificativi in analogia a quanto per le procedure ordinarie aperte.

Per i servizi e forniture si ritengono congrui i prezzi unitari quando siano pari od inferiori ai prezzi definiti con le convenzioni CONSIP attive al momento dell'affidamento, se esistenti, o in assenza si fa riferimento a listini di mercato il confronto con prezzi consolidati o sulla base dell'esperienza professionale. In casi particolari devono essere richieste le analisi dei prezzi.

Art. 37

(Procedura)

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di cui al precedente articolo 36, e per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di cui al precedente articolo 36 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in numero tale soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera di invito che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - A) l'oggetto della prestazione
 - B) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto
 - C) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
 - D) le modalità ed i tempi di pagamento
 - E) le eventuali garanzie richieste
 - F) le eventuali penalità
 - G) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
 - H) il prezzo a base di gara
 - I) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.
 - J) il nominativo del Responsabile del procedimentoI punti B, C, D, E, F, G, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.
3. L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
4. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare una procedura in contraddittorio con gli offerenti ed escluderà le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
5. Per i beni e servizi simili o analoghi a quelli previsti dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il responsabile del procedimento non intenda avvalersi della convenzione Consip, dovrà comunque assumere, quali parametri di confronto di base, gli elementi di valore, tecnici/prestazionali e di prezzo desumibili dalla convenzione Consip.
6. Forniture, lavori e servizi sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri
 - al prezzo più basso,
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione del cottimo devono essere menzionati nella lettera di invito.
7. L'affidatario di prestazioni in economia di importo inferiore a €. 40.000,00 per servizi e forniture ed €. 40.000,00 per lavori è di norma esentato dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi assunti. Per l'esecuzione di prestazioni di importo superiore l'affidatario deve prestare garanzia di legge.
8. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del Servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative amministrative e civili in materia. Dovrà sempre essere verificata prima dei pagamenti la regolarità contributiva dei soggetti aggiudicatari.

TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Capo I (LAVORI PUBBLICI)

Art. 38 (Pubblico incanto)

1. Per appalti di lavori l'Amministrazione adotta preferibilmente il metodo del pubblico incanto per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di ECU.

Art. 39
(Incarichi di progettazione)

1. Incarichi fino ad euro 40.000,00 (oltre IVA e oneri accessori) ai sensi dell'art.267 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Affidamento diretto con provvedimento motivato (determinazione) del responsabile di servizio con il quale si impegnano, altresì, le correlative somme con imputazione ai diversi capitoli di spesa e si fissano i criteri e le modalità di svolgimento del servizio. L'affidamento dovrà avvenire a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, congruità dei prezzi, non discriminazione. Potranno essere esperite, a giudizio del responsabile, indagini di mercato preventive.
2. Incarichi da euro 40.001,00 ad euro 100.000,00 (oltre I.V.A. e oneri accessori) ai sensi dell'art.267 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Affidamento avviene con provvedimento motivato (determinazione) del responsabile del Settore, con il quale si impegnano, altresì, le correlative somme con imputazione ai diversi capitoli di spesa e si fissano i criteri e le modalità di svolgimento del servizio.
Il provvedimento di affidamento dovrà essere preceduto dalla consultazione di almeno cinque operatori economici, attraverso richiesta scritta di preventivo/offerta contenente gli elementi individuati al punto precedente, il termine entro il quale far pervenire l'offerta (non inferiore a gg. VENTI) e ogni altra notizia utile.
Si prescinde dall'obbligatorietà della richiesta di più preventivi qualora l'affidamento diretto sia giustificato da motivi di natura tecnica ed artistica, ovvero dall'esistenza di diritti di privativa industriale e siano esplicitate, dal responsabile del procedimento, le concrete ed obiettive ragioni tecniche del ricorso a prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche.
In tutte le ipotesi disciplinate dal presente articolo la procedura di consultazione degli operatori economici potrà essere sostituita dalla pubblicazione di specifico avviso sul sito internet comunale per un periodo almeno pari a quello fissato per la presentazione dei preventivi/offerte.
3. Incarichi da 100.001,00 (oltre I.V.A. e oneri accessori) attinenti le procedure relative a servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità, mentre alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

Art. 40
(Direzione dei lavori)

1. Qualora per carenze d'organico non possano essere affidati alle strutture interne del Comune e semprechè non ci sia già un progettista incaricato, gli incarichi possono essere affidati ad un professionista esterno. Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria il professionista può essere scelto sulla base dei curricula presentati, redatti secondo le indicazioni richieste dall'Amministrazione.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivate ragioni riconducibili alla particolarità dell'opera, la direzione lavori può essere direttamente affidata ad uno specifico professionista.

Art. 41
(Incarichi di collaudo)

1. Gli incarichi di collaudo anche in corso d'opera vengono affidati a professionisti scelti dall'Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, salvo che, per motivate ragioni riconducibili alla particolarità dell'opera, non si ravvisi l'opportunità di affidamento ad uno specifico professionista.
2. In ogni caso gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a chi abbia svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori oggetto di collaudo.

Art. 42
(Garanzie e coperture assicurative)

1. Qualora per disposizione di legge, di capitolato o per contratto il partecipante alla gara o l'appaltatore presti una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere possibilmente il pagamento a "prima richiesta".
2. In caso di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione dell'opera l'Amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni.
3. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l'Amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.

4. L'esecutore prima della consegna dei lavori potrà essere invitato a presentare all'Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell'appalto che al tipo e alla zona di intervento.

Art. 43
(Inadempimenti contrattuali)

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di tre anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
 - a) presenza in cantiere durante l'esecuzione dell'opera soltanto di soggetti autorizzati;
 - b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
 - c) esecuzione di un'opera collaudabile;
 - d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
 - e) stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla diffida inviata all'Amministrazione;
 - f) presa in consegna dei lavori entro 30 giorni dall'invito rivolto dall'Amministrazione;
 - g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Capo II
(SERVIZI)

Art. 44
(Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata e non si tratti di spese in economia, adotta preferibilmente la procedura della licitazione privata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza e alla soddisfazione degli utenti.
2. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'Amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso.

Art. 45
(Servizi socio assistenziali ed educativi)

1. Nelle gare relative a servizi socio assistenziali ed educativi l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

Art. 46
(Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio assistenziali ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in appositi Registri Pubblici per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dall'eventuale normativa regionale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 2 e 4 deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Capo III

(INCARICHI)

Art. 47 (Disciplina Generale)

1. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale.
2. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.
3. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati fatta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
4. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
5. Il disciplinare di incarico sottoscritto dal dirigente e dal professionista deve prevedere l'oggetto della prestazione, la durata del rapporto, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e le modalità di rimborso delle spese.
6. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese.

TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 48 (Adempimenti connessi alla normativa antimafia)

1. La stipulazione dei contratti di importo superiore a lire 50.000.000, o comunque all'importo fissato dalla legge, è subordinata rispettivamente all'acquisizione di autocertificazione, alla verifica della inesistenza di comunicazioni della Prefettura o di segnalazioni equivalenti, acquisite anche in via informatica, o all'acquisizione di apposite informazioni del Prefetto, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Art. 49 (Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella deliberazione o determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Responsabile competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento;
 - f) durata del contratto;
 - g) spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
 - d) regolamentazione subappalto e subcontratto;
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
 - f) aumento della prestazione;
 - g) proroga, rinnovo;
 - h) revisione prezzi;
 - i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - j) eventuale clausola compromissoria;
 - k) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - l) elezione del domicilio;
 - m) foro esclusivo di Biella;
5. nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale di capitolato generale.

5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il Responsabile ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 50
(Stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato dal Responsabile interessato il quale può delegare tale compito ad altro dipendente, che sia portatore di competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda o, comunque sia di importo superiore a 50.000 ECU al netto degli oneri fiscali, la stipulazione ha luogo per atto pubblico.
3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici.
4. Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario o – in caso di sua assenza, vacanza, impedimento – il Vice Segretario.
5. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
6. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Art. 51
(Revisione prezzi)

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

Art. 52
(Cauzione)

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione Comunale, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria possibilmente con la clausola a "prima richiesta" rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
2. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali. Mentre è facoltà dell'Amministrazione esonerare dalla prestazione della garanzia le cooperative sociali o altri soggetti interessati ai sensi della normativa vigente.
3. La misura della cauzione è fissata di norma nella misura del 5% del corrispettivo contrattuale. Essa comunque potrà essere determinata in misura superiore commisurandola di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento.
4. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del responsabile interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
5. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse e specifiche disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.

Art. 53
(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 54
(Subappalto e cessione del contratto)

1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purchè di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

Art. 55

(Penali)

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 56

(Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertorizzazione, conservazione dei contratti)

1. I contratti vengono registrati nel Repertorio tenuto dal Segretario comunale in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Ai contratti stipulati dal Comune previsti dalla legge vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
5. Tutti gli originali dei contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che mediante scrittura privata sono conservati presso l'Ufficio Segreteria, che provvede a trasmettere copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 57

(Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto)

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 58

(Responsabilità)

1. Il Responsabile che stipula il contratto sovrintende sulla corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che amministratori, Segretario, dipendenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.

Art. 59

(Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del responsabile interessato.

Art. 60

(Inadempimento e risoluzione del contratto)

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono sottoposti al Direttore Generale, o, in mancanza, al Segretario per i provvedimenti più opportuni.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Art. 61

(Clausola compromissoria)

1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale di Biella.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Biella.
4. Gli arbitri di nomina comunale sono scelti tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 62

(Contratti quadro)

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protrate per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, accordi quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del servizio o dei servizi interessati.
2. I singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell'accordo quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.

Art. 63

(Proroghe e rinnovi contrattuali)

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se previsto nel contratto originario ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e può avvenire anche più di una volta, per un massimo di tre anni complessivi dalla conclusione del primo contratto. Salvo diversa previsione del contratto originario in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente.
3. Se prevista nell'originario contratto, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.

Art. 64

(Pubblicità dei dati relativi ai contratti)

1. In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente vengono resi pubblici, anche tramite strumenti informatici:
 - a) l'elenco dei contratti conclusi dall'Amministrazione relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi, con indicazione dell'aggiudicatario, dei soggetti non ammessi e dei non vincitori, dell'importo del contratto e dei tempi previsti per l'esecuzione;
 - b) con riferimento alle opere pubbliche l'elenco dei lavori già conclusi, con l'indicazione dell'aggiudicatario, dell'importo inizialmente previsto e del costo finale dell'opera, dei tempi previsti e di quelli effettivamente intercorsi per la conclusione dei lavori.

TITOLO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

Art. 65

(Alienazioni beni mobili)

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad esempio macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione dei beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

Art. 66

(Alienazioni di beni mobili pignorati)

1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dal competente concessionario del servizio di riscossione, l'Amministrazione può procedere a trattativa privata diretta, senza limitazioni di prezzo, assicurando alla vendita idonea pubblicità.

Art. 67

(Accordi di commercializzazione)

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

Art. 68

(Beni immobili. Locazione e affitto)

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire il pubblico incanto, la licitazione privata o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

Art. 69

(Beni immobili. Permute e alienazioni)

1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto o, qualora lo ritenga più opportuno, a trattativa privata previa gara ufficiosa secondo le disposizioni previste dall'articolo 31 del presente regolamento. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio e, se ritenuto opportuno e conveniente dal Responsabile del Servizio attraverso altre forme più adeguate ed efficaci di pubblicità in relazione all'importanza del bene da alienare mantenendo un giusto equilibrio tra i costi per la pubblicità e l'utile conseguibile.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorchè il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
 - b) qualora l'importo stimato non sia superiore a cento milioni di lire;
 - c) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
 - d) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - e) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

Art. 70

(Beni immobili. Acquisti)

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha la facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al Responsabile delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione a contrarre.

Art. 71

(Sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO V

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 72

(Abrogazione di norme e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Da tale data si intendono abrogati il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 14/04/1992 ed il Regolamento per la fornitura ed i lavori in economia approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 07/02/1992.
3. Per il calcolo in lire degli importi indicati nel presente regolamento in ECU si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti.